



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011".

Rep. Atti n. 127/CSR del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO il D.P.R 27 marzo 1992 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

VISTA l'intesa, sancita presso questa Conferenza Stato-Regioni in data 11 aprile 1996, recante "Approvazione delle Linee Guida sul Sistema di Emergenza Urgenza in applicazione al DPR 27/3/92";

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

VISTO l'accordo, sancito presso questa Conferenza Stato-Regioni in data 27 febbraio 2003, sul documento di "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";

VISTO il decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base – Defibrillazione (Basic Life Support-Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione";

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e successive modificazioni e integrazioni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che:

- la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la fibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;
- è opportuno diffondere in modo capillare l'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
- l'emanazione del suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, che regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comporta sicuramente l'aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a re-training;
- il Ministero della salute, con nota prot. n. 13917 DGPROGS del 20 maggio 2014, ha trasmesso alle Regioni gli indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno, ai sensi del decreto interministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", specificando criteri e modalità per l'erogazione dell'attività;
- ad oggi, permangono alcune criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni relativamente ai criteri individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale;

VISTA la lettera in data 23 giugno 2015, diramata in data 25 giugno 2015 con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 10 luglio 2015, diramata in data 15 luglio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso assenso sul provvedimento in parola, subordinato all'accoglimento di talune precisazioni;

VISTA la nota pervenuta in data 24 luglio 2015 e diramata in data 27 luglio, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, riformulato alla luce delle suddette richieste emendative;

VISTO l'assenso tecnico trasmesso dalla Regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, in data 29 luglio 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome, sul documento recante "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46 della legge n. 191/2009", allegato (A) al presente Accordo del quale costituisce parte integrante.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Alle disposizioni di cui al presente accordo, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del Dm 18 marzo 2011”.

Il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009” - (GU n. 129 del 6.6.2011) – da ora in poi Decreto- promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei DAE, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.

In riferimento al paragrafo 3 del punto B) dell'allegato A al Decreto, “attività formative”, è previsto che le Regioni provvedano a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, la definizione dei programmi di formazione, l'aggiornamento, la verifica e le modalità di certificazione.

Nel corso dell'attuazione del Decreto, sono state poste all'attenzione di questo Ministero alcune criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni relativamente ai criteri individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, si è valutato che l'emanazione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013. “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e s.m.i che regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comporta sicuramente l'aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a re-training.

Appare quindi indispensabile delineare il percorso di riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione ed il percorso autorizzativo, perseguendo un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE.

Le presenti indicazioni, pertanto, si riferiscono ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c. d. laico).

Sono esclusi i corsi destinati al personale non sanitario che opera sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, per il quale le Regioni e le Province Autonome dispongono appositi programmi di formazione e retraining nell'ambito del percorso abilitante all'attività.



1. Riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti erogatori

Per l'erogazione di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE, le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere e/o accreditare, anche avvalendosi del Sistema dell'Emergenza Territoriale 118, i soggetti/enti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno cinque (5) istruttori certificati;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
- disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR).

Il riconoscimento e/o accreditamento da parte delle Regioni deve prevedere che i soggetti/enti che lo richiedono si impegnino a rispettare il programma del corso, ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica ed a consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla struttura del sistema 118, identificata dalla Regione e competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso.

Gli istruttori certificati devono aver seguito un percorso formativo che preveda il superamento di un corso esecutore di BLS e di un corso istruttori BLS (basati sulle ultime raccomandazioni ILCOR) riconosciuti dalla Regione e possono mantenere lo status di istruttore svolgendo almeno tre (3) corsi nel corso degli ultimi dodici mesi in una o più delle Regioni dove il soggetto/ente è riconosciuto e/o accreditato.

2. Soggetti/enti titolati all'erogazione dei corsi

I corsi possono essere svolti dai soggetti/enti formalmente riconosciuti e/o accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome nel rispetto dei criteri di cui al punto precedente.

Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati delle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.

Alle Regioni è affidato il ruolo di verifica periodica del rispetto dei requisiti previsti.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono a mantenere disponibile su una pagina web l'elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati.

3. Adempimenti dell'organizzatore del corso

Il soggetto/ente, organizzatore del corso, deve trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, nonché la modalità e la tempistica di trasmissione dei dati stessi, alla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione.

Al termine del corso l'organizzatore deve trasmettere alla stessa struttura i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica e che risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'impiego del DAE.



4. Revoca del riconoscimento e/o accreditamento

Nel caso in cui le strutture Regionali incaricate delle visite ispettive rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, assumono i conseguenti provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato fino alla eventuale revoca del riconoscimento e/o accreditamento, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti/enti, con segnalazione a tutte le altre Regioni e PA anche con pubblicazione sul sito web dedicato.

5. Caratteristiche del corso di formazione BLS-D per non sanitari

Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti devono essere in linea con gli indirizzi dell'ILCOR. Il corso deve obbligatoriamente prevedere una parte pratica con l'impiego di un manichino e di un DAE simulatore, che permettano di riprodurre tutte le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base e la defibrillazione.

Ferme restando le caratteristiche del corso, come definite nel presente documento, lo stesso può essere inserito nell'ambito di corsi di formazione di diversa tipologia senza che decadano le finalità e gli obblighi previsti.

6. Rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione o PA a coloro che al termine del corso di formazione hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

La Regione può delegare il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso.

Presso le strutture del sistema 118 identificate dalla Regione e PA è mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE.

7. Validità e durata dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.

8. Registrazione dei DAE e coordinamento dell'attività

I soggetti/enti formatori, durante i corsi, informano che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla struttura regionale individuata allo scopo nei termini e con le modalità stabilite, il possesso del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato.

Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geolocalizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

